

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 1/2019

Contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio psicosociale per la famiglia e la tutela minori – CIG 7553414A69

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 8 (otto) del mese di Gennaio in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Angelo Salvatore Spasari, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Spasari Angelo Salvatore, rilasciata da [REDACTED] dispositivo n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 4 - Servizi alla persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 11/2018, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI SOC. COOP. A R.L.

C.F./P.IVA 11222820158, con sede legale in San Donato Milanese, Largo Volontari del Sanguine n. 2, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in persona del Sig. Andrea Lorenzo Marchesi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante, firma digitale intestata a Marchesi Andrea Lorenzo, rilasciata [REDACTED] n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Detti componenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e [REDACTED] n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 399 del 04/07/2018 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il

Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il

Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto

dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del

D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 404 del 04/07/2018 l'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha

lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al

Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e

congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. 537 del 07/09/2018 ha approvato tutte le

operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore di Libera

Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Soc. Coop. a r.l.;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata

comunicata ai soggetti interessati in data 14/09/2018 giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con

esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per i carichi pendenti, la regolarità

fiscale del Comune di S. Donato, l'applicazione della Legge n. 68/99 e l'antimafia, i

cui esiti non sono pervenuti alla data del presente atto e che stante l'urgenza di

procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) E' trascorso il termine minimo, di 35 (trentacinque) giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

h) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

j) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

k) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs. n. 159/2011: con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano è stata inoltrata comunicazione antimafia in data 08/08/2018 prot. ingresso PR MIUTG_Ingresso_0146302_20180808. Non essendo stata rilasciata la

comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data 21/12/2018, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il Comune recederà dal contratto.

l) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

n) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

o) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

p) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato e l'Offerta tecnica;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 399 del 04/07/2018;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

d) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;

e) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito

internet dello stesso;

f) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;

g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la gestione del servizio psico-sociale per la famiglia e tutela minori come meglio specificato nel Capitolato, da erogare, a misura, con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me Segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con determina registro generale n. 399 del 04/07/2018 e composto dai seguenti elaborati: Capitolato, relazione tecnica, quadro economico comprensivo della stima del servizio e schema di contratto, nonché quelle contenute nell'Offerta tecnica. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non tutti materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza

non potrà essere invocato come eccezione. Le parti, in ogni caso, prendono atto che la dimensione massima delle prestazioni è quella riportata nell'articolo 4 (quattro) del Capitolato e gli importi ivi riportati relativi alle diverse figure professionali, potendo essere attivate a consumo, sono da intendersi quali massimali di spesa per il Comune e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare. L'Appaltatore prende atto che il Comune si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime delle figure professionali, indicate nel Capitolato, spostando parte delle risorse di uno o più figure professionali sulle altre, previa comunicazione all'Appaltatore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui oltre. L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, e utilizzo delle risorse indicate nell'Offerta tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore. L'Appaltatore prende atto e accetta che il Comune non garantisce l'utilizzazione di tutto il monte ore quantificato nel Capitolato cui si rinvia, essendo questo frutto di una stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà l'attivazione dei servizi e delle attività, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui oltre. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il nominativo del

Responsabile dell'appalto previsto dal Capitolato avverranno con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore Servizi alla persona del Comune secondo quanto oltre indicato.

4) La durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, 03/09/2018, come risulta da apposito verbale agli atti del Settore competente.

5) Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni ora/figura professionale indicate nel Capitolato cui si rinvia è pari ad € 525.621,83 (cinquecentoventicinquemilaseicentoventuno/83). Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad € 0 (zero). I prezzi unitari sono rappresentati dalle tariffe orarie delle figure professionali, di seguito riportate, che, moltiplicate per il dimensionamento massimo orario previsto dal Capitolato, determinano il corrispettivo massimo da erogare, a consumo:

a) Relativamente alla figura professionale del Coordinatore, la tariffa oraria è pari ad € 34,314 (trentaquattro/314) oltre IVA;

b) Relativamente alla figura professionale dello Psicologo, la tariffa oraria è pari ad € 34,314 (trentaquattro/314) oltre IVA;

c) Relativamente alla figura professionale dell'Assistente sociale, la tariffa oraria è pari ad € 29,412 (ventinove/412) oltre IVA;

d) Relativamente alla figura professionale dell'Educatore, la tariffa oraria è pari ad € 23,530 (ventitre/530) oltre IVA.

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente

contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale e nelle tariffe orarie sopra indicate. Il corrispettivo e le tariffe orarie includono tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatta eccezione per la revisione di cui sotto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. Le tariffe orarie sopra indicate, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente

contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle fatture per tutte le attività avverrà al termine di ogni mese di riferimento sulla base delle rendicontazioni/quantità effettivamente erogate, contenute nel verbale di consuntivazione delle attività ed approvate, a decorrere dalla relativa data di accettazione del servizio, al termine positivo della verifica di conformità così come indicato nel Capitolato. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere.

Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce, il Codice Identificativo Gare (CIG) nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito del Comune relative alla fatturazione elettronica verso il Comune, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali l'Appaltatore si impegna ad attenersi. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura dell'Appaltatore nelle fatture e dovrà essere indicato nei pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte del Comune.

Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n. 00000012579 intestato all'Appaltatore presso l'istituto bancario [REDACTED]

[REDACTED]
L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad

operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto

sopra stabilito.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto dal Capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con

istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e rispondenti alle caratteristiche descritte nel Capitolato ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore. Pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Appaltatore nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Comune e consegnare a quest'ultimo, con un preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune

non comporterà alcun onere per lo stesso. Nei casi sopra indicati il Comune si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova risorsa proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove il Comune ritenga la risorsa proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove risorse devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e a quanto previsto nel Capitolato e se migliorativo nell'Offerta tecnica. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte del Comune del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga a provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dal Comune. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle stesse, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione

delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui le attività appartengono, ed in particolare quelle di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso reunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso

di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Comune,
fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto.

7) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e
sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del
presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi
degli elaborati, e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei
relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati
dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del
presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare,
pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti
materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal
Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga
espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale
necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a
sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a
favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di
qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà
del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o
predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere,
in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione
espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i
marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di
proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione,
modifica, dattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne fare opere derivate. In caso

di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di

dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'apposito articolo del presente atto

relativo alla risoluzione del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore garantisce che gli eventuali programmi utilizzati per l'esecuzione

dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune

cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il

fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e

le ditte fornitrici. L'Appaltatore prende atti che, al fine di garantire l'efficienza e

l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui al presente

atto, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed

evoluzione delle soluzioni stesse.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o

nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a

quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente

impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle

prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e

tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle

attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;

- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;
- j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex

dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri
 autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30
 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6
 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere
 altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento
 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di
 comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso
 nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente
 contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da
 rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.
 L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché
 situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante
 l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il
 rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è
 causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti
 dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
 successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico
 dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
 contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o
 compensi a tale titolo nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna altresì a
 mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione
 delle attività oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello
 stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la
 durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e
 presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena

l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio.

8) L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art.

105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente

contratto. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di

sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di

spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per

garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei

terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a

dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di

salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere

e responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la

sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica

fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal

caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa

entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione via PEC da parte del

Comune, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione

delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro. L'Appaltatore ha fornito al

Settore competente, prima dell'avvio dell'attività, il nominativo del responsabile

preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile

dell'appalto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il

Responsabile dell'appalto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta

inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del

servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua

indipendenza del personale dal Comune. In considerazione di quanto precede, il

Responsabile dell'appalto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare

all'interno dell'Appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e il

Comune, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative.

nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Comune; iii) inserite nell'organizzazione del Comune. Il Comune si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile dell'appalto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i

necessari accertamenti.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati per tutta la durata del contratti e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'Appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Amministrazione

Trasparente". Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo l'Appaltatore chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento U.E. e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali

11) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di

autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare

il Comune, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di

privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione

giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali,

l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese

eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è

tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative

giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, l'Appaltatore ha stipulato una polizza

assicurativa che è stata analizzata dal Settore nella cui sfera rientra il servizio

dedotto nel presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di

efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in

qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il

presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior

danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni

non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zero/05) per mille e il 5 (cinque) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento.

L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati

all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

16) L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva mediante pari ad un importo di euro 52.562,18 (cinquantaduemilacinquecentosessantadue/18) mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 1323579 emessa in data 03/10/2018 con primario Istituto assicurativo Elba Assicurazioni S.p.A., che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno verso l'Appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli del presente contratto relativi alle "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Comune può richiedere

all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Comune verso l'Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità annuale dal Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Appaltatore dovrà inviare per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà al Comune il valore dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

17) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare

complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero

nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In

tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle

situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso

dalla gara;

- l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente

contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80,

comma 5, lett. c) e secondo le linee guida ANAC;

- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Appaltatore in considerazione

di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258

TFUE;

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del

contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi

previste;

- qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i

requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o

dall'Offerta tecnica ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato

negli atti progettuali o nell'Offerta tecnica;

- mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nell'apposito punto del presente contratto;

- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune secondo quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto;

- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (6); obblighi di riservatezza (7); responsabilità per infortuni e danni (11); subappalto (12); cauzione definitiva (16); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (19); Codice di comportamento

– Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (24).

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dal Comune, per porre fine

all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Comune. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

18) Il Comune ha diritto nei casi di a) giusta causa b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che la giusta causa ricorre,

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'Appaltatore via PEC.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto, altresì, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni in suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni di servizio non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività

eseguite superano il valore del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale

massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. Nelle fattispecie di cui

sopra l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, espressamente, ora per allora, a qualsiasi

ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso

e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671

c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento

eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012

n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di

questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso

l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseguite.

19) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente

contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.

50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto. Per tutto quanto non previsto si

applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del

Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni

caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei

crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore

stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari nel presente atto. Ai fini del versamento dell'IVA per

cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si

applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"),

introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative

disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal

D.M. 27 giugno 2017.

20) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene

che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3

comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di

risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto

di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine

ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC).

21) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

22) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà

essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.

131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo

è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi

dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato

dal D.M. 22/02/2007. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27

bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972 n. 642.

23) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet del medesimo, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente contratto.

25) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio c/o la sede operativa sita in San Giuliano Milanese, Via Labriola n. 30, indirizzo posta elettronica: artiemestierisociali@pec.it, telefax: 0298245878. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di PEC all'indirizzo sopra indicato dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

26) Il Comune ha comunicato all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che il Responsabile dell'appalto è la Sig.ra Cristina Bernacchi, la quale avrà il compito, tra gli altri previsti nel presente atto e nel Capitolato, del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 48 (quarantotto) pagine a video, oltre al Capitolato su n. 25 (venticinque) pagine a video e l'Offerta

tecnica su n. 71 (settantuno) pagine a video, con imposta di bollo esente ai sensi

dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunque lettura alle parti, le

quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a

conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in

modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n.

89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Dott. Roberto Panigatti, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è data da me,

Segretario Rogante, verificata;

- il Sig. Andrea Lorenzo Marchesi, in rappresentanza della Libera Compagnia di Arti

e Mestieri Sociali Soc. Coop. a r.l., ha sottoscritto il presente Atto a seguito della

suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale,

la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Per la Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Soc. Coop. a r.l. – Sig. Andrea

Lorenzo Marchesi (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Angelo Salvatore Spasari (f.to in modalità

elettronica)

Il sottoscritto Andrea Lorenzo Marchesi, nella sua qualità di Presidente e Legale

Rappresentante della Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Soc. Coop. a r.l.,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5

(Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di

esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 7 (Responsabilità, Brevetti industriali

e diritti d'autore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 16 (Cauzione); art. 17 (Risoluzione); art. 18

(Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 20

(Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 21 (Foro competente); art. 26 (Clausola finale).

L'Appaltatore - Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Soc. Coop. a r.l. - Sig.

Andrea Lorenzo Marchesi (f.to in modalità elettronica)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA E TUTELA MINORI

Art. 1. – OGGETTO, FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha lo scopo di definire l'ambito ed i requisiti relativi all'affidamento delle attività ricomprese nel servizio psico-sociale per la Famiglia e Tutela Minori del Comune di Vimodrone.

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico, rappresentano requisiti minimi del servizio.

Ciò comporta che:

- il non rispetto, anche di una sola prescrizione, in fase di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- il non rispetto, per ciascuna prescrizione, in fase di esecuzione è inadempimento contrattuale che sarà sanzionato con le apposite azioni contrattuali o con un rilievo sulla fornitura nel caso di assenza di azioni specifiche.

Oggetto del presente appalto è la gestione del Servizio Psico-sociale per la Famiglia e Tutela Minori, per favorire lo sviluppo equilibrato del minore nel proprio ambiente socio-familiare e la concreta realizzazione della promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito di contesti "in difficoltà", rispondendo ai bisogni di tutela del minore e delle sue relazioni familiari, sperando modelli di sostegno alla genitorialità e di coinvolgimento dei familiari stessi nel processo di affiancamento ed aiuto per la realizzazione del rafforzamento dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Il servizio, condotto da un'équipe multidisciplinare, deve intervenire sia nel contesto spontaneo, a seguito di una richiesta di aiuto presentata da un cittadino direttamente e sia nel contesto semispontaneo che prescrittivo, nei quali i bisogni di tutela e protezione dei minori siano stabiliti dall'autorità giudiziaria e si rendano necessari interventi per il recupero delle capacità genitoriali che producano i necessari cambiamenti per il superamento delle difficoltà.

Il servizio ha i seguenti obiettivi:

- osservare, individuare e valutare comportamenti e relazioni che evidenzino la presenza di difficoltà nell'infanzia, nella preadolescenza e adolescenza;
- sostenere i minori e le famiglie nelle fasi critiche del ciclo evolutivo;
- rispondere ai bisogni di tutela dell'infanzia, individuando le più adeguate risorse protettive e riparative per ripristinare il benessere dei minori;
- offrire alla famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali, psicologici e relazionali che ostacolano o danneggiano le capacità genitoriali, al punto da rendere necessario, in alcuni casi, l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile;
- operare in sinergia con l'autorità giudiziaria e con la rete dei servizi pubblici e privati.

L'appaltatore deve garantire l'impiego di metodologie, tecniche e risorse per monitorare che ogni attività e servizio venga reso massimizzando la qualità e minimizzando i rischi.

I principali riferimenti normativi sono:

- Codice civile (Libro I) e Codice penale (Libro II);
- DPR 448/1988;
- Legge n. 176 del 27/5/1991;
- Legge n. 285/1997;
- Legge n. 66 del 15/2/1996 e Legge n. 269 del 3/8/1998;
- Legge Regione Lombardia n. 23/1999;
- Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge n. 154 del 4/4/2001;
- Legge n. 184/1983 innovata con Legge n. 149/2001;
- Legge Regionale n. 34 del 14/12/2004 “Politiche regionali per i minori”;
- DGR Lombardia n. 7/20100 del 23/12/2004;
- Legge Regione Lombardia n. 3 del 12/3/2008.

Art. 2. – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICOMPRESSE NEL SERVIZIO

Nel seguito sono dettagliate le principali attività afferenti al servizio oggetto del presente appalto, restando inteso che l’appaltatore potrà essere chiamato a svolgere solo parte di tali attività come pure ulteriori supporti di natura organizzativa e operativa, essendo l’appaltatore chiamato di volta in volta ad intervenire, su richiesta del Servizio Sociale del Comune, negli ambiti di seguito delineati, in base alle esigenze del momento e dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di risorse che possano coprire l’intera gamma di attività di competenza. Nel corso dell’appalto tali attività dovranno essere eseguite e sviluppate in coerenza con i principi della normativa vigente e con le scelte del programmatore locale, attraverso una forte integrazione con i referenti del Servizio Sociale comunale. L’appaltatore è responsabile della piena rispondenza funzionale e tecnica ai requisiti espressi e la piena rispondenza agli standard/best practices sulla qualità delle attività erogate.

Pertanto tali servizi includono, senza oneri aggiuntivi per la Committente, la rimozione di qualsiasi anomalia, malfunzionamento, violazione e non conformità che dovesse emergere durante tutto il periodo di erogazione dei servizi

A. Attività di coordinamento psico-sociale ed educativo

Il coordinatore agisce in subordine al mandato del Responsabile dei Servizi alla persona e dell’Assistente Sociale di riferimento dell’Area Minori, a cui riferisce puntualmente rispetto al funzionamento e agli interventi svolti dal Servizio.

Il coordinatore risponde della programmazione delle attività del Servizio, dell’organizzazione interna, della collaborazione con l’insieme degli altri operatori interni, della rete e territoriali, nonché della verifica dei programmi attuati.

Il Servizio dovrà essere coordinato da un operatore di provata esperienza e capacità, in grado di:

- garantire la rispondenza degli interventi con la metodologia concordata con l’Ente in relazione alla presa in carico ed alle diverse competenze degli interventi stessi;
- garantire la coerenza tra gli interventi e promuoverne la connessione;
- coordinare i diversi operatori impiegati complessivamente;
- monitorare i rapporti con l’autorità giudiziaria;

- coordinare le riunioni del servizio per garantire il monitoraggio del lavoro di progettazione e verifica degli interventi sui casi svolto dagli operatori, anche alla luce dell'analisi delle criticità eventualmente emerse o emergenti sul livello operativo;
 - mantenere i rapporti con il Responsabile comunale dei Servizi alla Persona, anche mediante redazione di una relazione periodica sull'andamento degli interventi psico-sociali ed educativi;
 - interfacciarsi costantemente con l'Assistente Sociale del Comune afferente all'area tutela nelle attività di monitoraggio della casistica e di rendicontazione richiesta dal Comune;
 - interfacciarsi e collaborare costantemente con l'Assistente Sociale del Comune per la facilitazione del raccordo fra gli operatori del Servizio e gli altri uffici comunali e la rete territoriale.
- Il curriculum vitae del coordinatore dovrà essere fornito in sede di gara e sarà oggetto di valutazione.

B. Attività psicologica

L'attività dello psicologo ha lo scopo di offrire ai minori, ai genitori ed agli adulti di riferimento, l'opportunità di uno spazio di ascolto e confronto in merito alle difficoltà rilevate e di evidenziare le possibilità di cambiamento di comportamenti problematici.

Il sostegno psicologico deve svolgersi nell'ambito di un progetto condiviso, con obiettivi e tempi ben definiti, prevedendo se occorre, l'invio a servizi specialistici dell'ATS, dell'ASST, ecc. Gli interventi si devono sviluppare con il coinvolgimento attivo della famiglia, dei minori e in un'ottica di rete tra servizi territoriali e di ambito distrettuale.

Sono richieste le seguenti attività:

- osservazione, valutazione ed orientamento a favore di minori in situazione di difficoltà evolutiva e relazionale, segnalati dalle scuole, dai servizi e dalle loro famiglie;
- co-gestione di sistemi familiari con minori, con o senza provvedimento dell'autorità giudiziaria, in stretta integrazione con l'Assistente Sociale;
- indagini e valutazioni richieste dall'autorità giudiziaria;
- osservazione del minore autore del reato ed elaborazione di progetti psico-socio-educativi individualizzati e di progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'Assistente Sociale (osservazione, sostegno e controllo del minore ex artt. 9 e 12 del DPR 448/88);
- elaborazione di singole progettualità insieme all'Assistente sociale e/o all'Educatore, da realizzarsi all'interno del servizio stesso e/o con l'attivazione del sistema di offerta dei servizi comunali e/o di altri soggetti preposti;
- sostegno al minore e supporto alla genitorialità nell'ambito del progetto globale in favore della famiglia;
- stesura relazioni per l'autorità giudiziaria in collaborazione con l'Assistente sociale.

C. Attività specialistica di Assistenza Sociale

L'Assistente Sociale rappresenta il "*case manager*" degli interventi centrati sulla persona, attraverso il coordinamento delle risposte ai bisogni della persona e della famiglia, partecipando all'attivazione di progetti individualizzati, in collaborazione con lo psicologo e, se occorre un intervento educativo, con l'educatore professionale, centrati sul minore quale primo destinatario dell'intervento.

Sono richieste le seguenti attività:

- Lettura, valutazione e orientamento del bisogno;
 - Colloqui, indagini e visite domiciliari;
 - Accoglimento, valutazione e presa in carico dei casi attraverso l'utilizzo di strumenti professionali specifici:
- a) definizione del progetto d'intervento;

b) attuazione del progetto d'intervento;

c) verifica del progetto d'intervento;

- Relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni, in collaborazione con lo psicologo;
- Attivazione di collaborazioni con i servizi specialistici, le scuole ed altre agenzie educative della rete territoriale esistente;
- Avvio, monitoraggio e sostegno dei progetti avviati;
- Attuazione di allontanamenti, inserimenti in Comunità, Pronto Intervento anche in collaborazione con la Forza Pubblica;
- Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria;
- Co-gestione di sistemi familiari con minori, con o senza provvedimento dell'autorità giudiziaria, in stretta integrazione con lo psicologo;
- Indagini e valutazioni richieste dall'autorità giudiziaria;
- Elaborazione di progetti psico-socio-educativi individualizzati e di progetti di messa alla prova, in collaborazione con lo psicologo (osservazione, sostegno e controllo del minore ex artt. 9 e 12 del DPR 448/88) in favore di minori autori di reati; in collaborazione con la rete dei servizi, con particolare riferimento all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia;
- Elaborazione di singole progettualità insieme allo psicologo e/o all'Educatore, da realizzarsi all'interno del servizio stesso e/o con l'attivazione del sistema di offerta dei servizi comunali e/o di altri soggetti preposti;
- Sostegno al minore e supporto alla genitorialità nell'ambito del progetto globale in favore della famiglia;
- Stesura relazioni per l'autorità giudiziaria (T.O. e T.M.) in collaborazione con lo psicologo.

D. Attività educativa:

D1. Assistenza Educativa Domiciliare Minori

L'intervento, che rappresenta una delle risorse di aiuto alle famiglie, si colloca nella prevenzione secondaria delle situazioni di disagio, mediante il supporto alle figure genitoriali nei nuclei individuati a rischio.

Il progetto di intervento, predisposto dal Servizio psico-sociale per la tutela minori, prevede il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare nel superamento delle difficoltà, sostegno alle attività didattiche pomeridiane, monitoraggio degli interventi attuati dai servizi sociali in applicazione di disposizioni dell'A.G. L'Assistenza educativa domiciliare è attuabile nelle situazioni riconducibili a situazioni di:

- difficoltà educative e di rischio evolutivo, in cui prevalgono i fattori protettivi ed è possibile costruire un progetto condiviso con la famiglia in un contesto spontaneo;
- comportamenti dannosi per i bambini e prescrizione di interventi protettivi domiciliari da parte dell'autorità giudiziaria;
- rientro al domicilio dei minori dopo un periodo di allontanamento in comunità.
- indagine e valutazione prescritte dall'autorità giudiziaria;

D2. Incontri Protetti

L'intervento tende a garantire l'esercizio del diritto di visita e di relazione del genitore con il proprio figlio, e viceversa, secondo i principi contenuti nell'art. 9 della Convenzione per i diritti dell'infanzia, nei casi di grave e profonda crisi familiare. In casi particolari, previa autorizzazione del responsabile comunale dei servizi sociali, potrà essere valutato il ricorso alle visite protette presso un Servizio di

Spazio Neutro esterno o gestito dalle strutture in cui siano eventualmente inseriti i minori . Gli operatori impiegati dovranno possedere adeguata qualifica ed esperienza per gestire gli incontri tra bambini e genitori.

L'appaltatore deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, nel presente atto.

Anche laddove il personale impiegato rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell'Unione Europea ove l'appaltatore risiede.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

Tutto il contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara da parte dell'appaltatore, oltre ad essere oggetto di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

ART. 3.- PRESCRIZIONI E SEDE DELLE ATTIVITA':

Le attività ricomprese nel servizio oggetto di appalto saranno svolte e organizzate secondo quanto contenuto nel presente atto e in tutti gli atti di gara (disciplinare, contratto) così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

Tutte le attività dovranno essere svolte nelle strutture all'uopo individuate dal Comune, ad eccezione degli interventi domiciliari.

Il Comune metterà a disposizione computer e materiale di cancelleria, anche in eventuale condivisione con altri servizi sociali, mentre l'appaltatore garantisce la disponibilità di mezzi di trasporto idonei allo svolgimento delle attività oggetto del servizio e del materiale indispensabile per lo svolgimento degli stessi, fatti salvi casi particolari e preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi alla Persona in cui risulti necessario garantire il trasporto su mezzi comunali (a titolo di esempio, per l'accompagnamento di minori e utenti del Servizio). I costi relativi al consumo del carburante per l'espletamento delle attività oggetto del servizio sono a carico dell'appaltatore. Gli orari per le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi, saranno articolati secondo le esigenze organizzative del servizio stesso, con una distribuzione oraria adeguata alla casistica in carico, previo accordo con il Responsabile dei Servizi alla Persona, sentita l'assistente sociale di riferimento, e su richiesta del medesimo, con l'obbligo dell'appaltatore di modificare l'orario di lavoro degli operatori per gli interventi richiesti, in funzione del numero degli utenti ed al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili, garantendo un corretto svolgimento delle attività, ed entro l'arco orario giornaliero massimo di n. 10 ore.

ART. 4 - DURATA E DIMENSIONI

L'appalto avrà una durata di 36 mesi dalla data di consegna del servizio, effettuato sulla base di apposito verbale di consegna. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, il Comune si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in relazione al monitoraggio effettivo del dimensionamento numerico della casistica il Comune ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo nell'arco del contratto di n. 17.664 ore/uomo, così distinti per attività e per ciascun profilo professionale:

Figura professionale	Monte ore presunto	Importo orario a base d'asta (iva esclusa)	Totale presunto (iva esclusa)
Coordinatore	n. 2.070 (n.15 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 72.450,00
Psicologo	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 144.900,00
Assistente sociale	n. 7.314 (n.53 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 30,00	€. 219.420,00
Educatore professionale	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 24,00	€. 99.360,00
Totale			€. 536.130,00

Le quantità sopra indicate sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e non sono vincolanti quindi per il Comune, atteso che con il presente appalto l'appaltatore si impegna a svolgere le attività richieste dal Comune nell'ambito del servizio ricompreso nell'appalto alle tariffe unitarie espresse in sede di offerta.

L'impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali sarà peraltro suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune.

Infine potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione. E' inoltre richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del contratto se non diversamente concordato per esigenze particolari

Tuttavia, data la contemporaneità delle varie attività ricomprese nel servizio oggetto di appalto, il Comune potrebbe richiedere che vi siano contemporaneamente più operatori.

ART. 5 – COMPETENZE E PROFILI PROFESSIONALI

L'Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di attività e prestazione, per l'effettuazione del servizio oggetto del presente appalto, personale qualificato in possesso dei necessari titoli professionali ed in possesso di competenze delle seguenti capacità:

a) Relazionali:

- Capacità di relazione con il singolo, attivando azioni di sostegno all'autonomia, favorendo lo sviluppo ad orientarsi nello spazio e nel tempo;
- Capacità di compensare e mediare tra le esigenze del singolo in relazione al gruppo dei coetanei;

- Capacità di operare in assenza di pregiudizi e nello spirito della mediazione dei conflitti;
 - b) Comunicative:
 - Capacità di comunicare con i bambini/ragazzi e gli adulti attraverso linguaggi verbali e non verbali;
 - c) Analitiche:
 - Capacità di leggere e decodificare il contesto in cui si attivano le relazioni;
 - d) Progettuali:
 - Capacità di utilizzare le proprie competenze ed esperienze all'interno dell'équipe per la formulazione dei progetti individuali;
 - Capacità di osservazione del soggetto e di lettura ed interpretazione dei dati,
 - Capacità di documentare le proprie esperienze e di integrare nella propria progettualità quella dei colleghi dell'équipe;
 - e) di Coordinamento:
 - Capacità di coordinare operatori che svolgono le attività inerenti il servizio oggetto del presente appalto.
- Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

a. Coordinatore:

Profilo

Laureato in Pedagogia, ovvero Laureato in Scienze dell'Educazione ovvero Laureato in Psicologia, ovvero Laureato in Servizio Sociale, con conseguimento della laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali, o equipollenti, con anzianità lavorativa di coordinamento in Servizi Minori e Famiglie (equipe psico-socio-educative per la tutela dei diritti di minori e famiglie) attinente di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea. E' richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

Ruolo

Garantisce il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche definite in accordo con il Responsabile dei Servizi alla Persona. Assicura il committente delle risorse dedicate al servizio in oggetto, garantendo una completa flessibilità in merito alle richieste manifestate oltre che discrezionalità in merito alle funzioni svolte. Garantisce il raccordo con i referenti del Servizio Sociale comunale, evidenziando con tempestività eventuali problematiche ed ipotesi di soluzioni, intraprendendo in accordo con il Servizio Sociale comunale le necessarie azioni correttive.

Garantisce l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività poste in essere e si fa promotore di nuove iniziative da sottoporre al Servizio Sociale comunale.

Gestisce le attività ricomprese nel servizio con la collaborazione dei referenti del Servizio sociale comunale, fornendo un supporto specialistico alle attività e fornendo gli stati di avanzamento dei vari interventi avviati.

Coordina le attività funzionali alla realizzazione della progettualità.

Assicura che a cura degli operatori dell'équipe sia attuato l'aggiornamento delle cartelle degli utenti e dei progetti individualizzati, nonché la corretta conservazione dei fascicoli personali dell'utenza, garantendone la riservatezza.

Partecipa a tutte le fasi di sviluppo ed implementazione dei progetti e degli interventi, verifica i tempi e i modi necessari alla loro realizzazione. Si tratta quindi di un ruolo particolarmente complesso, che deve necessariamente abbinare competenze di tipo tecnico ad altrettanto indispensabili competenze di tipo manageriale ed interpersonale.

b. Psicologo:**Profilo**

Laureato in Psicologia o equipollente ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, con anzianità lavorativa attinente in Servizi Minori e Famiglie (equipe psico-socio-educative per la tutela dei diritti di minori e famiglie) di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea.

E' richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana

Ruolo

Svolge una attività di consulenza per problemi psicologici inerenti soprattutto giovani, minori diversamente abili e famiglie. Svolge un'attività di consulenza per problemi correlati al disagio giovanile e connessi. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio

c. Assistente Sociale:**Profilo**

Laureato triennale in Scienze del Servizio Sociale ovvero Diploma universitario di Assistente Sociale o equipollente ovvero Laureato in Programmazione e Gestione Politiche e Servizi sociali Iscrizione all'Albo professionale istituito ai sensi della Legge n. 84/93 e D.M. 30.3.1998 n. 155 e s.m.i., con anzianità lavorativa attinente di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio.

E' richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

Ruolo

Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività ricomprese nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto della modalità operativa efficace e necessaria ai fini della programmazione-progettazione, confronto-condivisione, valutazione-verifica degli interventi di tutela minori.

Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati.

Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze specifiche.

E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio.

d. Educatore professionale:**Profilo**

Diplomato triennale educatore professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario) ovvero Laureato in scienze dell'educazione o in psicologia, o equipollenti con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo presso Servizi minori e famiglie (equipe psico-socio-educative comunali o distrettuali, per la tutela dei diritti di minori e famiglie) ovvero esperienza riconosciuta di almeno 10 anni in servizi analoghi nel campo della tutela minorile.

Ruolo

Contribuisce alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e

competenze specifiche. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio.

L'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione del servizio, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato, come migliorati in Offerta Tecnica, e sono adeguati al ruolo assegnato all'interno dei servizi e dei team. A tal fine l'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione dovrà indicare le risorse professionali proposte per l'attivazione del servizio anche in funzione delle indicazioni del Comune, producendo gli appositi CV delle risorse proposte, per la valutazione specifica del personale da impiegare nelle attività previste dal servizio, con la documentazione, se richiesta, comprovante l'esperienza e la competenza prevista quale requisito minimo indicato nel presente atto e/o quella migliore presentata in sede di gara .

Per l'accettazione del personale proposto, il Comune si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento, per verificare la corrispondenza delle competenze dichiarate ed elencate nel CV e l'effettivo expertise maturato. La risorsa dovrà essere disponibile al colloquio entro **3 giorni lavorativi** dalla richiesta. Dopo l'inserimento, qualora operativamente il personale sia ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, il Comune procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti dal Contratto.

E' richiesto all'appaltatore che le risorse impiegate abbiano elevate capacità professionali: prontezza, precisione, affidabilità, competenza e perfetta conoscenza della documentazione contrattuale.

E' essenziale da parte dell'appaltatore un elevato grado di flessibilità nel rendere disponibili le risorse, nonché nel garantire l'aggiornamento tecnico delle necessarie competenze.

Le risorse da impiegare/sostituire devono rispondere ai requisiti minimi indicati per i relativi profili professionali o a quelli migliorativi eventualmente indicati in Offerta Tecnica aggiornati sulla base dell'evoluzione e dell'aggiornamento di standard e linee guida nonché della normativa di

riferimento . In caso di sostituzione le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Si precisa inoltre che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti in fase di gara, dovranno essere posseduti per l'intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le medesime certificazioni o superiori.

Si richiede che l'appaltatore, nell'ambito dei diversi servizi, provveda alla verbalizzazione degli incontri con il Comune , al fine di condividere in tempi rapidi quanto deciso nel corso degli incontri.

Si sottolinea infine che, a prescindere dall'organizzazione che l'appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi, è richiesto un alto grado di sinergia tra tutte le risorse impiegate nel servizio, al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuità.

Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione dell'appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto. In ogni caso l'appaltatore individua la risorsa afferente al profilo di Coordinatore da impiegare nelle attività previste dall'affidamento, nel soggetto per il quale è stato presentato in sede di offerta il Curriculum in forma anonima.

Art. 6. – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'aggiudicatario siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

All'inizio delle attività, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente capitolato, che saranno affidate all'appaltatore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Sarà inoltre presentata all'appaltatore l'organizzazione e la struttura del Servizio Sociale Comunale di riferimento per l'appalto ed in generale degli altri soggetti operanti sul territorio nell'ambito dei servizi. Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale Comunale, i quali in ogni caso definiscono l'ammissione al servizio degli utenti e il relativo

programma di intervento, il cui responsabile ha titolo interlocutorio con gli operatori stessi in merito alle prestazioni, anche per il tramite dell'Assistente Sociale referente per ogni area di intervento. Tutte le attività previste dal servizio dovranno essere condotte da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione e di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane. Data l'elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto all'appaltatore un elevato grado di flessibilità nell'allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di lavoro. In ogni caso l'appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

Tipologia del servizio

Il servizio psico-sociale per la famiglia e i minori dovrà realizzare le seguenti attività:

- *Interventi in contesto spontaneo* offrendo un sostegno competente a seguito di richieste spontanee di aiuto da parte delle famiglie;
- *Sensibilizzazione della comunità locale attraverso la prevenzione e la diffusione della cultura dell'infanzia*: il servizio dovrà giocare una parte fondamentale negli interventi di prevenzione e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione della comunità locale sui diritti di crescita dei bambini e nella solidarietà e nel sostegno alle funzioni genitoriali;
- *Analisi e Consulenza delle segnalazioni provenienti da interlocutori privilegiati (istituzioni educative, pediatria, servizi socio-sanitari ecc.)*: il servizio dovrà creare uno spazio intermedio di confronto per prendere in attenta considerazione le preoccupazioni esistenti in merito al benessere dei bambini;
- *Segnalazioni alla magistratura*: il servizio avrà il compito di valutare la necessità di informare la magistratura attraverso la segnalazione;
- *Indagini psicosociali e accertamenti*: il servizio svolgerà l'indagine psicosociale richiesta dall'Autorità Giudiziaria attraverso i propri operatori.
- *Interventi di protezione (su mandato dell'Autorità Giudiziaria)*: il servizio dovrà realizzare gli interventi protettivi disposti dalla magistratura sia che si tratti di sostegno e controllo delle funzioni genitoriali, nel caso in cui il minore rimanga in famiglia, sia che si tratti di interventi di assistenza educativa familiare, sia nel caso di collocamenti extra familiari. Il servizio dovrà intervenire anche nelle situazioni di urgenza (Ex art. 403 Codice Civile);
- *Valutazione delle capacità genitoriali* su mandato della Magistratura nel caso in cui prescriva ai servizi una "diagnosi" delle relazioni familiari e una "prognosi" sulle possibilità di recupero della famiglia. La valutazione dovrà realizzarsi in un tempo variabile dai sei agli otto mesi;
- *Trattamento in caso di Prognosi positiva*: sostegno alla relazione genitori figli, per la reintegrazione dei poteri parentali. In caso di Prognosi negativa, fornire al minore tutti i sostegni necessari affinché la relazione con i genitori "biologici" possa essere sostituita;
- *Vigilanza e controllo sulle condizioni di protezione del bambino*: il servizio dovrà garantire la regolamentazione delle visite, i contatti con la famiglia e tutti gli interventi di sostegno sociale, psicopedagogico ed educativo;
- *Valutazioni psicodiagnostiche individuali* sia dei minori che degli adulti.
- *Indagini psicosociali e valutazione di situazioni di minori sottoposti a provvedimenti penali*. Il servizio dovrà intervenire nella realizzazione degli interventi volti ad accertare le specifiche condizioni di danno in cui si trova il minore, in seguito a richiesta di indagine psicologica e sociale dell'autorità giudiziaria, o nella valutazione e realizzazione di interventi nell'ambito di procedimenti penali a carico di minorenni.

Metodologia

Le ore di intervento complessive sono da intendersi comprensive di attività dirette e indirette correlate per la gestione della casistica e del servizio complessivo.

Si ritiene fondamentale che gli interventi relativi alle prese in carico delle famiglie e dei minori, soprattutto in presenza di un mandato dell'Autorità Giudiziaria, siano realizzati e conclusi entro i tempi richiesti dal Tribunale o comunque con congruità rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

Si richiede in particolare di dettagliare una cornice metodologica che definisca:

1. metodologia della presa in carico
2. strumenti utilizzati
3. metodologia del lavoro d'equipe
4. metodologia del lavoro di rete e con le risorse del territorio

In ogni caso il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione sotto descritte, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specifiche esigenze.

Art. 7. – MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI E STESURA PROGETTO

Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l'appaltatore si attiene ai seguenti criteri e disposizioni:

- a) alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte del Comune.
- b) le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta del Comune, e con le modalità definite con il Servizio Sociale comunale

Spetta in ogni caso al Comune stabilire quali soggetti possano accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché. Gli interventi sono attivati entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ammontare massimo, non superabile, per l'effettuazione di questo servizio è pari ad euro 714.840,00 oltre iva. In particolare, il raggiungimento del predetto ammontare sarà determinato dal prodotto delle ore/persona per figura professionale rendicontate e delle tariffe orarie offerte in sede di gara, che non potranno superare quelle sotto indicate poste a base di gara, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte, , ad esclusione dell'iva.

Figura professionale	Vincolo
Coordinatore psico-sociale ed educativo	La tariffa oraria è oggetto di offerta e non potrà superare l'importo a base di gara unitario di €. 35,00
Psicologo	La tariffa oraria è oggetto di offerta e non potrà superare l'importo a base di gara unitario di €. 35,00
Assistente sociale	La tariffa oraria è oggetto di offerta e non potrà superare l'importo a base di gara unitario di €. 30,00
Educatore professionale	La tariffa oraria è oggetto di offerta e non potrà

	superare l'importo a base di gara unitario di €. 24,00
--	--

In ogni caso l'importo massimo complessivo di cui sopra non è garantito, né vincolante per il Comune, che pertanto non risponderà nei confronti dell'appaltatore in caso di richiesta (da parte del Comune) ed erogazione di attività complessivamente inferiore a detto importo.

L'appaltatore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento, a decorrere dalla data di esito positivo della verifica di conformità svolta e sulla base di quanto riportato nel verbale di consuntivazione delle attività nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, salvi diversi accordi tra le parti. Ulteriori prescrizioni sono contenute nello schema di contratto cui si rinvia

ART. 9 MODALITA' OPERATIVE DEI SERVIZI

Il Servizio di cui al presente Capitolato è reso in regime di appalto con assunzione di rischio di Impresa e dell'esatta, completa esecuzione da parte dell'Appaltatore, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici di esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale in possesso dei titoli professionali richiesti, come meglio specificato in ciascuna scheda esplicativa del Servizio oggetto dell'appalto.

All'appaltatore è richiesto in tutte le attività rientranti nel servizio il rispetto dei processi, degli standard e delle linee guida adottate dal Comune; l'appaltatore deve farsi carico di conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle proattivamente, e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni. Durante lo svolgimento del servizio il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte nel presente atto, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d'opera, dandone preavviso all'appaltatore.

Premesso che l'appaltatore è responsabile dell'organizzazione del servizio, dell'efficace ed efficiente allocazione delle risorse per ciascuna attività ed obiettivo, della predisposizione del piano di lavoro e suoi aggiornamenti e della proattiva formazione delle risorse al fine di garantire le competenze e conoscenze necessarie per l'assolvimento delle attività, della disponibilità di metodologie, strumenti, best practices per garantire sinergie, produttività, riuso di esperienze, capitalizzazione del know-how, ecc.. e che pertanto tutte le attività del presente affidamento sono organizzate progettualmente dall'appaltatore, tutto ciò premesso, le indicazioni contenute nel presente atto hanno la finalità di precisare la puntuale modalità operativa delle singole attività operative.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA': all'attivazione del servizio, l'appaltatore, coerentemente alle indicazioni del Comune, dovrà predisporre il piano di lavoro il quale dovrà essere aggiornato costantemente e in ogni caso almeno con cadenza mensile. L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano di lavoro concordato e ad inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo Piano di Lavoro.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune, dovrà essere predisposta una nuova versione del Piano di lavoro. In questo piano dovranno essere indicate altresì le risorse professionali che si intende impiegare in conformità a quanto indicato nel presente atto e/o offerto in sede di gara. L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare, una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo Piano di Lavoro. Il Piano di Lavoro e le sue modifiche, certificano ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dall'appaltatore e accettati dal Comune, su stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).

L'appaltatore si impegna, pertanto, a tenere costantemente aggiornato il Piano di lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività. L'aggiornamento del piano di lavoro deve essere effettuato con la dovuta frequenza, inserendo quanto necessario, tutte le eventuali attività non previste nel piano di lavoro iniziale consegnato. Il piano di lavoro si intende approvato, con il criterio del silenzio assenso, trascorsi 05 giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Direttore dell'esecuzione. L'appaltatore organizza gli interventi in accordo con il Direttore dell'Esecuzione per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione, nel rispetto integrale delle disposizioni in materia.

In qualunque momento il Comune può richiedere la consegna del Piano di Lavoro: questo dovrà contenere tutti gli aggiornamenti concordati e quelli di stato avanzamento lavori, qualora previsti nel Piano di Lavoro.

CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA': La consuntivazione delle attività dovrà essere predisposta alla fine di ogni mese (per servizi a carattere continuativo e per le attività dichiarate in Offerta Tecnica - ove applicabile -) oppure ad evento (per i servizi a carattere progettuale) attraverso la redazione di un verbale di consuntivazione delle attività e vi dovrà essere il rendiconto delle risorse impiegate in termini di ore/persona. Il verbale di consuntivazione delle attività predisposto mensilmente dall'appaltatore dovrà essere consegnato nel mese successivo a quello oggetto del verbale ed accettato dal Direttore dell'esecuzione. Detto verbale si ottiene integrando il piano di lavoro con lo stato di avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente. Il Direttore dell'Esecuzione, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione del Verbale, deve approvare lo stesso o richiedere documentazione integrativa e/o revisione; a seguito di consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, il Comune ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 5 giorni lavorativi dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni lavorativi senza che il Comune abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il Verbale si intende accettato ed approvato. La firma del Verbale di Controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall'appaltatore.

A cadenza mensile l'Appaltatore dovrà produrre apposite relazioni sull'attività svolta, in cui saranno indicati il numero di utenti presi in carico, la tipologia dell'utenza e delle problematiche

emerge, il tipo di interventi realizzati, anche mediante cartelle informatiche dedicate. Annualmente l'Appaltatore dovrà produrre una relazione complessiva sull'andamento del servizio integrata anche da considerazioni sulle risorse impiegate, i punti di forza dell'attività, gli snodi critici e le possibili linee di sviluppo.

Al termine di ogni anno di affidamento sarà effettuata verifica dell'andamento dei servizi. Il Comune mantiene la titolarità dei casi, nonché le funzioni di indirizzo sull'esecuzione dei servizi dagli stessi affidati. Il Comune individua un proprio referente per la gestione dei servizi oggetto del presente appalto, al quale l'Appaltatore farà riferimento per tutte le disposizioni organizzative e progettuali inerenti i servizi affidati.

Considerata la continua evoluzione nei servizi alla persona che richiede, per garantire l'efficacia dell'azione cui tende, flessibilità e capacità di aderire al proprio territorio, il Comune si riserva la possibilità di modificare, sia qualitativamente che quantitativamente i servizi indicati, concordando preventivamente con l'appaltatore modalità e tempi per l'integrazione e/o l'ampliamento dei servizi esistenti o per l'attivazione di nuovi servizi ferme restando le caratteristiche fondamentali delle prestazioni individuate.

L'Appaltatore garantisce la gestione dei servizi affidati garantendo caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, che devono essere quindi organizzate anche nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente. L'appaltatore provvede altresì ad indicare un Responsabile dell'Appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra Appaltatore ed il Comune; tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente atto. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti nel presente atto. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati al Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso

ART. 11 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Date le caratteristiche e la valenza relazionale dei servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale. In ogni caso l'Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - PERSONALE UTILIZZATO

Il personale utilizzato dall'Appaltatore deve essere regolarmente incaricato con specifico contratto.

Per tutto il personale devono comunque essere garantiti il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni, ai sensi del successivo art. 15. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:

- a) redigere il progetto per la presa in carico dell'utente e ad inviarlo all'operatore referente del Servizio Sociale comunale;
- b) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto con il Servizio Sociale comunale.

E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

L'Appaltatore opera nel rispetto della L. 125/92 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il personale utilizzato deve essere in possesso delle caratteristiche descritte all'art. 5.

Il personale utilizzato nell'espletamento dei servizi deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità psico-fisiche e per qualificazione professionale. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà, riservatezza e correttezza, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti. In ogni caso il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore l'immediata sostituzione dell'unità di personale in questione con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Comune ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola. In ogni caso l'appaltatore deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inadeguato allo svolgimento delle proprie funzioni. L'inosservanza del termine di 15 giorni costituisce grave inadempimento contrattuale. In ogni caso non sarà tollerato un turnover annuo, se non per cause di forza maggiore, superiore al 40% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Comune, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed ogni qualvolta si presentassero delle variazioni, la seguente documentazione:

- elenco del personale utilizzato e relativi recapiti;
- titoli di studio e curriculum di ciascun operatore;
- dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuno operatore, l'immunità da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'impiego nella pubblica amministrazione o comunque incompatibili con la funzione assegnata;
- dichiarazione sostitutiva in cui si certifica che il personale utilizzato percepisce regolare retribuzione conformemente a quanto previsto dalle norme contrattuali applicate.

L'Appaltatore si impegna a permettere al referente comunale, su specifica richiesta, la visione, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il soggetto richiedente è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali.

CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri. L'Appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, in relazione alle mansioni svolte. Ciò in maniera particolare per il personale neoassunto e per quello destinato a nuove mansioni e in occasione di modifiche organizzative.

Annualmente dovrà inviare al Comune l'elenco dei corsi programmati rivolti ai propri operatori impegnati nei servizi oggetto d'appalto, specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione e successivamente di quelli effettivamente svolti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore prima della stipula del contratto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto. Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente altresì alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet del Comune e della stazione appaltante che ha gestito la procedura di gara del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012; art. 32 Legge 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e succ. modifici) l'appaltatore prende atto e acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet del Comune e della stazione appaltante che ha gestito la procedura di gara sezione "trasparenza". Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'autorità garante per la protezione dei dati personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna, ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dal Comune, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del Contratto, essendo l'appaltatore chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso quindi con la stipula del contratto verrà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'articolo 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'appaltatore dovrà

consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'appaltatore e/o dei suoi sub affidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali

ART. 15 - ASSICURAZIONI

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00) sia per la responsabilità civile verso terzi (RCT) sia per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) . Tale polizza dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del contratto fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità. Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

ART. 16 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti-inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art 17 - QUALITA' DEL SERVIZIO

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'appaltatore dovrà inoltre attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal piano della qualità del servizio di cui sotto nonché da eventuali piani della qualità dei singoli interventi che il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore nel corso del servizio. L'insieme degli indicatori di qualità del servizio comprende

quelli sotto elencati. L'appaltatore è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata dell'appalto attraverso il rapporto indicatori di qualità. Tale rapporto dovrà essere redatto dall'appaltatore annualmente e dovrà essere consegnato al Comune entro dicembre di ciascun anno di riferimento. Il rapporto indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, al fine dell'applicazione delle penali. Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta del Comune e/o dell'appaltatore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di attivazione del servizio e di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

IQ01: Personale inadeguato del servizio

IQ02: Turn over del personale

IQ03: Tempestività nella sostituzione del personale

IQ04: Tempestività nella consegna dei prodotti del servizio e/o nell'attivazione degli interventi

IQ05: Prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici

IQ06: Efficacia delle prestazioni

IQ01: PERSONALE DEL SERVIZIO INADEGUATO:

Con questo indicatore si misurano le risorse impiegate nell'erogazione del servizio ritenute inadeguate dal Comune di cui si dispone la sostituzione dopo aver operato tre rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che evidenziano la non adeguatezza del personale impiegato secondo anche quanto previsto al punto successivo del presente atto. A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni semestre del servizio su richiesta del Comune. Il valore soglia è < 1 . Nel caso di non rispetto del valore di soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ02 TURN OVER DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa dell'appaltatore e autorizzate dal Comune, delle risorse impiegate nel servizio. A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni anno del servizio su iniziativa dell'appaltatore. Il valore soglia è ≤ 1 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ03 TEMPESTIVITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nella fornitura. L'aspetto che si valuterà è il tempo trascorso tra la richiesta /autorizzazione del Comune e l'inserimento della risorsa. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati elementari da rilevare sono : la data della richiesta/autorizzazione di una nuova risorsa e la data di inserimento della nuova risorsa. Per data della richiesta di inserimento di una nuova risorsa si intende la data in cui il Comune dopo aver verificato l'idoneità della risorsa proposta ne richiede l'inserimento nel gruppo di lavoro. La formula è: data di inserimento della nuova risorsa meno data della richiesta / autorizzazione di una nuova risorsa. Il valore soglia è ≤ 15 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ05 PRODOTTI E/O INTERVENTI CONSEGNATI E/O ATTIVATI NON AFFETTI DA RILIEVI CRITICI

Con questo indicatore si misura la quantità di prodotti / interventi attivati non affetti da rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che impediscono l'approvazione di un prodotto o l'attivazione di un intervento o la non fruizione di quest'ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio non rispetto completo dei requisiti stabiliti nella fase di definizione dell'intervento, totale mancanza della trattazione/attuazione di un argomento/attività previsto/a. L'aspetto da valutare sono i prodotti consegnati non affetti da rilievi critici. La fonte dei dati saranno le lettere email verbali di approvazione/attivazione interenti o di non approvazione di

prodotti /non attivazione interventi, lettere di rilievo. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono: numero di prodotti consegnati/ interventi attivati non affetti da rilievi critici (Nprodotti/interventi_no_rc) e il numero di prodotti consegnati/interventi attivati (Nprodotti, Ninterventi). La formula da applicare è: $\frac{Nprodotti_no_rc}{Nprodotti_Ninterventi} \times 100$. Il valore soglia è $\geq 95\%$.

Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ06 EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI

Con questo indicatore si misura l'efficacia della prestazione. I rilievi conteggiati nell'indicatore sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del Servizio servizi sociali. L'Unità di misura è il rilievo, la fonte dei dati è la lettera/e di rilievo, la frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di rilievi emessi nel semestre. Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo considerato (ad eccezione di quelli afferenti all'inadeguatezza del personale) ed inseriti nelle lettere/a di rilievo. Il valore soglia è ≤ 2 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

Art. 18 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

Il Comune eseguirà controlli e verifiche di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida dell'ANAC, e dalle ulteriori prassi interpretative e provvedimenti anche normativi che saranno adottati, con periodicità definita dal Comune medesimo.

Le verifiche riguarderanno il rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro, il corretto svolgimento delle attività, il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato anche con riguardo ai livelli di qualità di cui oltre e di quanto oggetto di Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili (conformità legislativa).

L'esito positivo delle verifiche non esonera l'appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera l'appaltatore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

In caso di esito negativo della verifica o di ritardo nell'esecuzione delle azioni correttive poste in atto dall'appaltatore potrà avvenire l'applicazione delle penali di cui oltre.

Le verifiche di conformità in corso d'opera saranno avviate entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna del verbale di consuntivazione delle attività relative al mese precedente e verrà conclusa entro i successivi 10 giorni o entro il diverso termine indicato dal Comune, in ragione della complessità delle operazioni da svolgere. Le verifiche riguarderanno il rispetto di quanto previsto nel piano di lavoro, il corretto svolgimento delle attività, il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, e di quanto oggetto di offerta tecnica presentata dall'appaltatore, e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili (conformità legislativa). La fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito delle verifiche di conformità, come meglio specificato nell'apposito punto di cui sopra e all'interno del Contratto. Nel corso delle verifiche si constaterà altresì il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle

attività dei servizi stessi. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli. In particolare l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto degli indicatori di qualità di cui sopra nel presente atto. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verifica verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte del Comune. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà applicata la relativa penale. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo il Comune, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato o dal momento in cui il Comune riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. L'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Comune, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'apposito punto del contratto relativo alla risoluzione nonché dell'art. 1456 c.c.. Il Comune nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'appaltatore. Conclusa positivamente la verifica di conformità l'appaltatore potrà provvedere all'emissione della fattura. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Comune rilascerà il "certificato di verifica di conformità" attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni qualora risulti che l'appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare al Comune, mediante un report denominato "rapporto indicatori qualità" i dati sugli indicatori, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore ha l'obbligo di raggiungere nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i valori soglia minimi di qualità sopra stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'appaltatore dovrà fornire al Comune un report denominato "rapporto indicatori qualità" con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nel presente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Si applicano le seguenti penali:

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ01 "personale del servizio inadeguato", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite perché non ritenute adeguate su richiesta del Comune dopo aver operato tre rilievi, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa ritenuta non adeguata una penale di euro 300,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ02 "turn over del personale", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite su iniziativa dell'appaltatore, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 200,00;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ03 "Tempestività nella sostituzione del personale", per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il

Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 100,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ04 "Tempestività nella consegna dei prodotti del servizio e/o nell'attivazione degli interventi" in caso di superamento della soglia prevista, il Comune si riserva di applicare una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno eccedente la soglia prevista;

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ05 "prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici" , in caso di superamento della soglia prevista per il numero di prodotti consegnati/interventi attivati affetti da rilievi critici, il Comune si riserva di applicare una penale pari ad euro 20,00 per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista;

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ06, "efficacia delle prestazioni", in caso di superamento del valore soglia previsto, il Comune applicherà una penale da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 a seconda della gravità del rilievo effettuato.

Inoltre si applicano le seguenti penali:

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano di lavoro rispetto ai termini previsti dal Capitolato, il Comune applicherà una penale pari ad € 20,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'aggiornamento del Piano di lavoro rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico il Comune applicherà una penale pari ad € 20,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna al Comune del Verbale di consuntivazione delle attività, rispetto ai termini previsti dal Capitolato il Comune applicherà una penale pari ad € 20,00

Per ogni giorno solare intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità con esito positivo il Comune applicherà una penale pari ad € 20,00.

I rilievi conteggiati per l'applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, piano di lavoro). Essi consistono in comunicazioni formali all'appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel contratto. Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Verifica di conformità definitiva : Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, il Comune procederà ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dall'appaltatore ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo diversi accordi tra le parti.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il Comune rilascerà il certificato di verifica di conformità.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'appaltatore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, ai fini della liquidazione del saldo, il rilascio del relativo certificato di verifica di conformità ed eventuali ulteriori adempimenti

Art. 19 – SUBAPPALTO

È consentito procedere al subappalto dei servizi in oggetto nella misura non superiore al 30%. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico

di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Comune, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, il Comune non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016